

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 69/CDN** **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, Alessandro Levanti, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(325) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO REXHO E MARTINO ANDREA PASCALI (calciatori attualmente tesserati per la Soc. US Pergocrema 1932 Srl), GIANLUCA MINNITI (dirigente della Soc. US Pergocrema 1932 Srl) E DELLE SOCIETA' US PERGOCREMA 1932 Srl E AC PAVIA Srl (nota n. 5615/811pf10-11/AM/AA/ma del 16.2.2011).**

Con provvedimento del 16.2.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare:

- 1) Mario REXHO, calciatore attualmente non tesserato;
- 2) Mario Andrea PASCALI, calciatore attualmente tesserato per la Società US Pergocrema 1932 Srl;
- 3) Gianluca MINNITI, dirigente della Soc. US Pergocrema 1932 Srl;
- 4) La Società US PERGOCREMA 1932 Srl;
- 5) La Società AC PAVIA Srl;

per rispondere:

il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 6, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 17.10.2010 una gara nelle file della società US Pergocrema 1932 Srl senza averne titolo perché non tesserato per la stessa come descritto nella parte motiva;

il secondo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 6, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 31.10.2010 una gara nelle file della società U.S Pergocrema 1932 Srl senza averne titolo perché non ancora tesserato per la stessa come descritto nella parte motiva, bensì tesserato per un'altra società;

il sig. Gianluca Minniti della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 6, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all'arbitro in data 17.10.2010 e 31.10.2010 delle distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Mario Rexho e Martino Andrea Pascali non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva;

la società US Pergocrema 1932 Srl per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione delle gare Pergocrema–Spal del 17.10.2010 e Pergocrema–Modena del 31.10.2010 valevoli per il Campionato Nazionale Allievi

Professionisti, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS;

la società AC Pavia a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna la Società Pergocrema, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione Disciplinare Nazionale,*

*rilevato che prima dell'inizio del dibattimento la Società US Pergocrema 1932 Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base punti 2 di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Nazionale Allievi Professionistici 2010/2011 ed ammenda € 1.200,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS alla penalizzazione di punti 1 da scontarsi nel Campionato Nazionale Allievi Professionistici 2010/2011 ed ammenda di € 800,00;];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

Il procedimento è proseguito per i calciatori Mario Rexho e Martino Andrea Pascali, nonché per il dirigente Gianluca Minniti e per la Società AC Pavia Srl.

Nel mentre i due calciatori ed il dirigente nulla hanno dedotto a difesa, la società Pavia ha chiesto il proprio proscioglimento per assoluta mancanza di responsabilità nel fatto di che trattasi.

Precisa la resistente che, in quanto richiesta dai genitori del calciatore Pascali, in data 17 ottobre 2010 aveva comunicato alla Presidenza della FIGC nonché agli stessi genitori del ragazzo il benessere allo svincolo del calciatore, dopo di che non aveva avuto più notizie del medesimo, ignorando dove questi fosse andato a giocare ed escludendosi di conseguenza ogni responsabilità seppur di natura oggettiva ad essa ascritta.

Alla udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale, illustrata la parte residuale del deferimento, ha chiesto comminarsi ai due calciatori la squalifica di anni due ciascuno, al dirigente Minniti la inibizione per anni due, alla società Pavia l'ammenda di € 400,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Risulta dal documento proveniente dalla Anagrafe Federale, acquisito d'ufficio da questa Commissione, che il calciatore Mario Rexho, nato il 9 marzo 1995, che è quello impiegato nella gara del 17.10.2010 così come si legge nel referto di gara e negli allegati, è in effetti

tesserato per la società Pergocrema a far data dal 25 settembre 2010, sicchè la partecipazione suddetta è stata perfettamente regolare.

Pertanto la società Pergocrema ha utilizzato in posizione irregolare il solo calciatore Pascali nella gara del giorno 31.10.2010 in quanto tesserato solo a partire dal 18.11.2010. Così ristretto l'ambito del deferimento, vanno sanzionati il calciatore Pascali ed il dirigente Minniti firmatario di una sola distinta con le pene previste dagli artt. 18 e 19 CGS e non con quelle di cui all'art. 10 comma 6 CGS, che attengono a fattispecie diversa.

Va invece prosciolta la società AC Pavia, in quanto alla data del 31 ottobre 2010 di disputa della gara Pergocrema – Modena, alla quale il Pascali partecipò pur se privo di tesseramento per la società Pergocrema, il calciatore risultava libero dal vincolo di tesseramento per la società AC Pavia a far data dal 13 ottobre precedente, per cui alcuna responsabilità può sussistere in capo alla stessa.

Va altresì prosciolto seppur per altra ragione il calciatore Mario Rexho.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale Allievi Professionistici 2010/2011 ed dell'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) alla Società US Pergocrema 1932 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Infligge al calciatore Martino Andrea Pascali la squalifica per 2 (due) giornate di gara ufficiale ed al dirigente Gianluca Minniti l'inibizione per mesi 2 (due).

Proscioglie dall'addebito la Società AC Pavia Srl ed il calciatore Mario Rexho.

**(267) – APPELLO DELLA SOCIETA' FC BOLZANO BOZEN 1996 AVVERSO L'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Trentino A.A. - CU n. 29 del 17.12.2010).**

A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Trentino A.A. ha applicato nei confronti della Società FC Bolzano Bozen 1996 l'ammenda di € 1.000,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede la revoca del provvedimento.

In data odierna nessuno è comparso per la Società ricorrente, per la Procura federale è presente l'avv. Avagliano il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luigi Maiello, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 24 marzo 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(303) – APPELLO DELLA SOCIETA' US CASTIGLIONESE ASD AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. MAURIZIO VETRONE (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NELL'ATTUALE CAMPIONATO E AMMENDA DI € 500.00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 49 del 27.1.2011).**

**(307) – APPELLO DEL SIG. FEDERICO GIANNINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD Alberoro) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 E DEL SIG. CORRADO RIMI (dirigente della Soc. USD Alberoro) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 49 del 27.1.2011).**

**(321) – APPELLO DEL SIG. ROBERTO CASTORINA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Pontassieve) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 49 del 27.1.2011).**

La CD Nazionale preliminarmente dispone la riunione del procedimento per connessione. A conclusione delle indagini originate da due esposti di cui uno anonimo, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana con atto del 22.10.2010 n. 2377/30 PF10/11 AA/ac

- 1) Il Sig. Roberto Castorina – *calciatore* - per violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e art. 10 commi 2 e 6 del CGS per avere disputato nelle file della Soc. ASD Castiglione, senza averne titolo, in quanto tesserato per la Soc. ASD Castelnuovo le gare: 1) Club Pescagliola/ASD Castiglione del 20.09.2009; 2) ASD Castiglione/US Poliziana del 27.09.2009; 3) Rignanesi/ASD Castiglione del 4.10.2009; 4) ASD Castiglione/Piandisico del 11.10.2009; 5) SS Signa/ASD Castiglione del 18.10.2009 e 6) ASD Castiglione/Terranovese del 25.10.2009;
- 2) Il Sig. Federico Giannini – *calciatore* – per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 e art. 10 commi 2 e 6 del CGS per avere disputato nelle file della Soc. USD Alberoro, senza averne titolo, in quanto all'epoca tesserato per la Soc. ASD Castiglione le gare: 1) Torrita Serre/Alberoro del 13.10.2009 e 2) Alberoro/Union Team Chimera del 20.09.2009;
- 3) Il Sig. Maurizio Vetrone – *dirigente accompagnatore* della ASD Castiglione per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 e art. 10 commi 2 e 6 del CGS per avere sottoscritto le 6 distinte delle gare innanzi menzionate cui partecipava il calciatore Castorina attestando che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il calciatore Roberto Castorina non ne avesse titolo in quanto all'epoca dei fatti era tesserato per la società ASD Castelnuovo;
- 4) Il Sig. Corrado Rimi *dirigente accompagnatore* della Soc. Alberoro, per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 e art. 10 commi 2 e 6 del CGS per avere sottoscritto due

distinte di gara cui partecipava il calciatore Giannini, in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza malgrado il calciatore Federico Giannini non ne avesse titolo in quanto all'epoca dei fatti era tesserato per la Soc. Castiglione;

- 5) La Soc. ASD Castiglione per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. delle violazioni ascritte al dirigente Sig. Maurizio Vetrone e al calciatore Federico Giannini;
- 6) La Soc. USD Alberoro per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. delle violazioni ascritte al dirigente Sig. Corrado Rimi;
- 7) La Soc. Castelnove per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. delle violazioni ascritte al proprio calciatore Roberto Castorina.

La CD Territoriale fissava per la trattazione l'udienza del giorno 21 gennaio 2011 provvedendo a dare rituale avviso alle parti.

In data 11 gennaio 2011 venivano depositate memorie in difesa del calciatore Castorina Roberto e della ASD Castiglione in persona del Presidente dott. Pietro Rossi nonché del dirigente accompagnatore Sig. Maurizio Vetrone con le quali, i difensori rispettivamente nominati, argomentavano:

- La ASD Castiglione e il Dirigente Sig. Vetrone

Previo espresso riconoscimento del fatto, adduce a propria discolpa di essere incorsa in errore.

Sostiene la Società di avere trasmesso il giorno di sabato 19 settembre 2009 con lettera R.A.R. diretta al Comitato di competenza la lista di trasferimento del calciatore sottoscritta in data 17 settembre senza avere consapevolezza che il termine ultimo consentito era definitivamente scaduto il precedente giorno 18 settembre 2009 alle ore 19,00.

Nel convincimento dunque di avere la libera disponibilità del calciatore, lo aveva schierato nelle gare disputate fino al giorno 26 ottobre 2009, data nella quale era pervenuta la comunicazione della irregolarità da parte della Federazione.

Riconosciuta, *"ovvia ed indiscutibile"* la colpa per violazione del disposto dell'art. 2 comma 2 e dell'art. 10 comma 6 del CGS la Società invocava l'applicazione di una sanzione attenuata, in considerazione della non obbligatorietà della corrispondenza diretta tra il numero di gare irregolari e il numero di punti da sottrarre in classifica; della buona fede e dell'assenza di danno per le società che erano state impegnate nelle competizioni contro la Società responsabile.

- Il calciatore Castorina Roberto respinge l'addebito allegando più motivi.

Egli sostiene di avere sottoscritto la lista di trasferimento in data 17 settembre 2009 e di non essere tenuto ad alcun altro adempimento né di essere obbligato ad alcuna successiva informazione sull'ulteriore corso della procedura, incombando invece le ulteriori formalità (richiesta di tesseramento – foglio di trasmissione e invio a mezzo R.A.R.) a carico della Società; di avere operato quindi nel fondato convincimento della regolarità del suo tesseramento fino alla data della comunicazione pervenuta il 26.10.2009.

Riporta ancora la valenza del proprio assunto alla dicitura letterale della comunicazione *"annullamento con effetto immediato"* quindi con efficacia dal momento della ricezione o, tutt'al più dal momento della assunzione del provvedimento, non potendosi assegnare alla delibera un effetto retroattivo.

In ogni caso, a mente dell'art. 42 NOIF la revoca avrebbe dovuto avere efficacia dal quinto giorno successivo alla comunicazione.

Infine, il deferito sostiene l'assenza dell'elemento soggettivo (nel senso della mancanza della consapevolezza e della volontà di versare in condizione di irregolarità di tesseramento) e invoca la concessione della scriminante della buona fede.

Prima dell'inizio del dibattimento, in considerazione dell'accordo raggiunto ex art. 23 del CGS tra i deferiti e la Procura Federale, la CD Territoriale ha inflitto alla ASD Castelnovese la sanzione dell'ammenda di € 100,00 e alla USD Alberoro, 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato in atto e l'ammenda di € 200,00.

A conclusione del dibattimento, sentite le singole parti, la C.D.T., ha ritenuto la sussistenza delle responsabilità addebitate a tutte le parti deferite, ritenendo rilevanti nella fattispecie: a) la irregolarità del tesseramento dei calciatori Castorina e Giannini e del loro impiego in gare ufficiali, risultanti per tabulas; b) l'obbligo connesso dei calciatori di accertarsi tempestivamente di essere in possesso dei requisiti per partecipare alle gare e, comunque c) l'obbligo di osservanza rigorosa della normativa federale (art. 1 comma 1) e, per quanto attinente ai dirigenti accompagnatori, d) l'obbligo di accertamento della regolarità dei calciatori prima della sottoscrizione della lista ai sensi dell'art. 61 N.O.I.F..

Secondo il proprio orientamento, pur rilevando la particolare severità e afflittività dei minimi edittali, la C.D.T. ha ritenuto non derogabile la disposizione legislativa ed ha applicato ai sensi dell'art. 10 commi 6 e 9 del CGS le sanzioni previste nel minimo edittale ed ha inflitto:

- ai calciatori Castorina Roberto e Federico Giannini la squalifica di anni 2;
- ai dirigenti Vetrone Maurizio e Rimi Corrado la inibizione per anni 2;
- all'ASD Castiglione US l'ammenda di € 500,00 e sei punti di penalizzazione da scontare nell'attuale campionato.

La decisione è stata pubblicata sul C.U. n. 49 del 27.01.2011 F.I.G.C. – L.N.D. CR Toscana.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso in appello tutte le parti.

- ASD Castiglione e il Dirigente Sig. Maurizio Vetrone -

Hanno richiesto una riduzione della entità della sanzione mediante applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 18 comma 1 commisurato alla gravità dei fatti commessi con esclusione del concorso tra la norma di cui all'art. 10 comma 6 e art. 17 comma 8, secondo l'orientamento giurisprudenziale della CD Nazionale.

- Calciatore Federico Giannini e Sig. Rimi Corrado -

Hanno avanzato istanza di riduzione delle sanzioni in considerazione dell'errore materiale relativo alla indicazione della data di disputa della gara Torrita-Serre/US Alberoro (13.09.09 e non 13.10.09), e del comportamento di buona fede per il convincimento di versare in condizioni di legittimità per avvenuto svincolo suffragato dalla protrazione pluriennale della situazione.

In conclusione hanno richiesto l'applicazione della sanzione commisurata al grado di colpevolezza.

- Calciatore Roberto Castorina -

Assenza di responsabilità per assoluta ignoranza del ritardato invio della lista. Estraneità dall'obbligo di adempimento .

In via subordinata, applicazione della sanzione in misura tenue adeguata alla gravità della condotta.

In sostanza gli appellanti, hanno riconosciuto la sussistenza dei fatti solo rilevandone la eccessività della sanzione applicata mentre il calciatore Castorina ha opposto una decisa esclusione di responsabilità.

In via preliminare ritiene opportuno la Commissione precisare che la situazione afferente alle posizioni dei calciatori Giannini e Castorina, non sono riconducibili alla fattispecie contemplata dall'art. 42 N.O.I.F. come da più parti annotato in quanto quella disposizione regola le cause e le motivazioni di revoca di un tesseramento effettuato nel mentre,

nel caso oggetto del presente esame non è a parlarsi di revoca o di annullamento di un tesseramento ma di inesistenza di tesseramento.

Per il giocatore Giannini non è stato mai richiesto alcun tesseramento e per il giocatore Castorina la richiesta è stata trasmessa in ritardo per cui nessun tipo di trasferimento del tesseramento si è mai realizzato.

In base a tale fondamentale presupposto, a nulla rileva la data di comunicazione da parte dell'Ufficio Tesseramenti ai fini della decorrenza dell'efficacia del provvedimento perché, non essendosi verificato alcun trasferimento, la situazione di appartenenza dei giocatori alla precedente società non si è mai modificata e pertanto lo stato di irregolarità non è stato retrodatato ma è da considerarsi permanente.

Ciò premesso, la responsabilità ascrivibile ai giocatori Castorina e Giannini, ai dirigenti Sigg.ri Vetrone e Rimi e alla Società Castiglione, che non si sono attivati presso i competenti Uffici Regionali della Figc per assicurarsi che il tesseramento fosse andato a buon fine, deve essere acclarata, applicando tuttavia una congrua graduazione delle sanzioni come da consolidata giurisprudenza di questa Commissione

Tutte le parti ricorrenti, infatti, sia nell'interesse della società che dei dirigenti e degli stessi calciatori hanno invocato l'applicazione dell'art. 18 del CGS che contempla la applicazione delle sanzioni in misura graduata commisurata alla natura e alla gravità dei fatti commessi ed hanno citato diverse decisioni della C.D.N. che ha applicato sanzioni non corrispondenti direttamente al dettato normativo (art. 17 comma n. 8 del CGS) ponendo a fondamento delle proprie istanze un orientamento giurisprudenziale della C.D.N. secondo il quale sarebbe consolidato il principio della non obbligatorietà della diretta corrispondenza tra i punti di penalizzazione e del numero di partecipazioni irregolari.

Quanto sostenuto dai ricorrenti sembrerebbe evidenziare una conflittualità tra il dettato normativo e le decisioni della C.D.N..

Ma il conflitto è solo apparente giacché la C.D.N. ha assunto le proprie decisioni sempre in perfetta aderenza con le disposizioni vigenti e lo spirito informatore della giurisdizione.

Il comma 8 dell'art. 17 del CGS infatti deve essere considerato nel contesto dell'oggetto cui è deputato *“Sanzioni inerenti la disputa della gara”* e secondo il dettato letterale *“Alla Società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabili alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiamo partecipato i predetti calciatori”*.

La norma vuole evidentemente colpire con sanzione grave le società che, attraverso artifici abbiano indotto in errore la Federazione procurando un tesseramento irregolare del quale poi abbiano fatto scientemente uso.

Nel caso di specie come detto innanzi, non si tratta di falsa attestazione né di irregolare tesseramento, ma di una ipotesi di irregolarità di trasferimento mai realizzata e quindi mai revocata.

Il comma 6 dell'art. 10 è espressamente previsto per le ipotesi di false attestazioni intese ad eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari.

Alla previsione originaria, la norma collega l'ipotesi di partecipazione di calciatori, sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

Per queste violazioni il comma 6 statuisce la applicazione delle sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9.

Questi due commi successivi discriminano – seconda dell'accertamento della responsabilità – oggettiva diretta della società (comma 8) e dei dirigenti o tesserati (comma 9).

Per quanto riguarda dunque la responsabilità della Soc. Castiglione - addebitata e accertata in via oggettiva - essa va sanzionata ai sensi dell'art. 18 lett. c) g) h) i) del CGS a

seconda della gravità mentre il suo dirigente Sig. Maurizio Vetrone, il calciatore Federico Giannini, il calciatore Roberto Castorina e il Sig. Corrado Rimi dirigente della Soc. Alberoro devono essere assoggettati alle sanzioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

La CD Nazionale in parziale riforma delle decisioni impugnate: riduce la penalizzazione alla Soc. US Castiglione ASD a (tre) punti in classifica generale da scontare nella corrente stagione sportiva, confermando l'ammenda di Euro 500,00; riduce la squalifica ai calciatori Giannini Federico e Castorina Roberto alla data del 24 marzo 2011; riduce l'inibizione ai dirigenti Vetrone Maurizio e Rimi Corrado a mesi 6 (sei).

Dispone la restituzione delle tasse versate dalla Società US Castiglione ASD e dai sigg. Federico Giannini, Corrado Rimi e Roberto Castorina.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Publicato in Roma il 24 marzo 2011**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete